

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 13 dicembre 1989

nella causa C-17/88: Dimitrios Patrinos contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Statuto del personale — Mancata nomina in ruolo al termine del periodo di prova)

(90/C 16/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva verrà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-17/88, Dimitrios Patrinos, ex dipendente in prova del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, residente in Atene, con gli avvocati M. e O. Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato E. Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee (agente: D. Bruggeman, assistito dall'avvocato D. Lagasse, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto in via principale una domanda di annullamento della decisione di licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova, la Corte (prima sezione), composta dai signori: Sir Gordon Slynn, presidente di sezione; R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 13 dicembre 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ognuna delle parti sosterrà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU n. C 40 del 12. 2. 1988.

SENTENZA DELLA CORTE

(quinta sezione)

del 13 dicembre 1989

nel procedimento C-26/88 (domanda di pronunzia pregiudiziale dello Hessisches Finanzgericht): Brother International GmbH contro Hauptzollamt Gießen ⁽¹⁾

(Origine delle merci — Montaggio di singole parti già pronte)

(90/C 16/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

⁽¹⁾ GU n. C 45 del 18. 2. 1988.

Nel procedimento C-26/88, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dallo Hessisches Finanzgericht nella causa dinanzi ad esso pendente fra Brother International GmbH, con sede in Bad Vilbel, Repubblica federale di Germania, e lo Hauptzollamt Gießen, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1), la Corte (quinta sezione), composta dai sig.: Sir Gordon Slynn, presidente di sezione; M. Zuleeg, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 13 dicembre 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il semplice montaggio di parti già pronte, originarie di un paese diverso dal paese in cui è effettuato, è sufficiente per attribuire al prodotto così ottenuto l'origine di quest'ultimo paese se il montaggio stesso, considerato da un punto di vista tecnico ed avuto riguardo alla definizione del prodotto di cui trattasi, costituisce la fase determinante della produzione durante la quale si concreta la destinazione delle parti utilizzate e si conferiscono al prodotto le sue caratteristiche specifiche di qualità; qualora il ricorso a questo criterio non sia risolutivo, occorre accertare se le operazioni di montaggio nel loro complesso determinino un incremento sensibile del valore commerciale del prodotto finito all'uscita dalla fabbrica.*
- 2) *Il trasferimento delle operazioni di montaggio dal paese di produzione delle singole parti in un paese diverso in cui si fa ricorso a fabbriche già esistenti non consente di per sé di presumere che sia stato effettuato al solo scopo di aggirare le norme vigenti in materia, a meno che non coincida, nel tempo, con l'entrata in vigore di tale disciplina. Se così è, spetterà all'operatore economico interessato provare che esisteva un motivo ragionevole, diverso dall'intenzione di sottrarsi alle conseguenze delle suddette norme, per effettuare le operazioni di montaggio nel paese dal quale le merci sono state esportate.*